

 Testo attuale	Proposta di modifica
ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA È istituita la Società mutua cooperativa “Galeno società mutua cooperativa/ Fondo sanitario integrativo” per svolgere attività di cassa autonoma di previdenza ed assistenza integrativa a favore dei Medici ed Odontoiatri abilitati all'esercizio della professione. La società cooperativa “Galeno società mutua cooperativa/Fondo sanitario integrativo”, di seguito indicata come Cassa, ha sede a Roma, ed è a tempo indeterminato. L'indirizzo della sede sociale risulta dal registro della imprese, ai sensi dell'art.111 ter disp.att. c.c. e non costituisce modifica dello statuto il cambiamento dell'indirizzo della società nello stesso comune.	ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA È costituita la società cooperativa “Galeno società mutua cooperativa” per lo svolgimento di attività e servizi di previdenza e assistenza sanitaria integrativa a favore dei Medici ed Odontoiatri abilitati all'esercizio della professione. La società è costituita sotto forma di società cooperativa ed è, pertanto, regolata dalle disposizioni sulle società cooperative di cui al Titolo V, libro VI del Codice Civile, conformando inoltre la propria mission ai principi di cui alla Legge n. 3818 del 1886 e successive modificazioni (di seguito anche “la Cooperativa”). La società ha sede in Comune di Roma. L'indirizzo della sede sociale risulta dal registro delle imprese, ai sensi dell'art.111 ter disp. att. c.c.; non costituisce modifica dello statuto il cambiamento dell'indirizzo della società nello stesso comune. La durata è stabilita a tempo indeterminato.
ART. 2 - CARATTERE MUTUALISTICO La Cassa, con esclusione di qualsiasi fine di lucro, agisce a favore dei Soci iscritti e dei loro familiari. La Cassa ha facoltà di tutelare i diritti e gli interessi dei Soci, anche collettivamente e come esponenti delle categorie di appartenenza, nei confronti dei privati e delle Pubbliche Amministrazioni.	ART. 2 - CARATTERE MUTUALISTICO La Cooperativa si prefigge lo scopo di erogare ai propri soci e senza alcun fine di speculazione e di lucro, assistenze previdenziali economiche e sanitarie ad integrazione delle prestazioni previste dalle vigenti leggi in materia previdenziale e sanitaria, nei limiti e con le modalità stabilite dagli Organi sociali. Limitatamente alle attività previste dall'art. 1 della legge 30 aprile 1886, n. 3818 e successive modificazioni, la Cooperativa opera esclusivamente a favore dei soci e dei loro familiari conviventi; per quanto concerne, invece, le attività diverse da quelle disciplinate dalla citata legge può svolgere la propria attività anche a favore dei non soci, sempre nel rispetto della mutualità prevalente. La Cooperativa ha facoltà di tutelare i diritti e gli interessi dei soci, anche collettivamente e come esponenti delle categorie di appartenenza, nei confronti dei privati e delle Pubbliche Amministrazioni.

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

La Cassa, mediante contributi dei Soci, provvede alla previdenza ed assistenza a favore dei propri Soci e dei loro familiari.

La Cassa è articolata in due distinte, separate ed autonome gestioni.

La prima, in seguito denominata "Gestione previdenza", strutturata quale cassa di mutuo soccorso, per svolgere attività di cassa autonoma di previdenza integrativa a favore dei medici ed odontoiatri iscritti all'Ordine Professionale.

La "Gestione previdenza" provvede alla gestione in favore dei propri Soci di un fondo integrativo delle prestazioni previdenziali fruite per legge.

La seconda, in seguito denominata "Gestione fondo", strutturata quale "Fondo sanitario integrativo" privo di lucro, per svolgere esclusivamente attività di assistenza integrativa al fine di erogare agli iscritti e beneficiari prestazioni sanitarie integrative e sostitutive di quelle fornite dal S.S.N, anche in caso di perdita di autosufficienza.

La "Gestione fondo", mediante contributi dei Soci, ha scopo esclusivamente assistenziale ed è preposta ad erogare agli iscritti ed ai rispettivi familiari beneficiari prestazioni integrative e sostitutive di quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale. Eroga l'assistenza sanitaria sia in forma diretta che indiretta - in tal caso attraverso polizze assicurative di cui la Cassa stessa sia contraente - come integrazione volontaria del Servizio Sanitario Nazionale, con le modalità fissate nel regolamento delle prestazioni.

La "Gestione fondo" provvede all'erogazione delle prestazioni di cui al D.M. 27/10/2009 nella misura e con le proporzioni necessarie per fruire dei benefici di legge, così come previsto dalla normativa riportata (e sue eventuali successive modifiche).

La Cassa provvede alla stipula dei contratti assicurativi necessari o utili per l'espletamento delle prestazioni, nonché ai servizi strumentali e accessori per il conseguimento degli scopi sociali.

Inoltre la Cassa, a integrazione delle prestazioni assistenziali, attribuisce agli iscritti, in conformità a quanto determinato dal Consiglio di Amministrazione e riportato negli specifici Regolamenti, ulteriori prestazioni non di carattere assistenziale in favore dei propri Soci e dei loro familiari, anche in tal caso in forma diretta ovvero attraverso polizze assicurative di cui si renda contraente. Tali ulteriori prestazioni e quelle della "Gestione previdenza" sono del tutto separate ed autonome rispetto a quelle assistenziali.

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

La Cooperativa, mediante contributi dei soci, provvede alla previdenza ed assistenza a favore dei propri soci e dei loro familiari conviventi.

L'attività della Cooperativa è articolata in due distinte, separate ed autonome gestioni:

1) Attività di assistenza in favore dei propri soci e loro familiari conviventi di una o più delle attività sotto elencate, come da legge n. 3818 del 1886 e successive modificazioni:

a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitarie nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;

b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;

c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;

d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

Al fine di svolgere le predette attività, la Cooperativa può provvedere alla stipula dei contratti assicurativi necessari o utili per l'espletamento delle prestazioni, nonché ai servizi strumentali e accessori per il conseguimento degli scopi sociali.

Le attività previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione di fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, al fine di assicurare ai propri soci e beneficiari prestazioni sanitarie integrative e sostitutive di quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale, anche in caso di perdita di autosufficienza.

2) Attività di previdenza e assistenza non contemplate dalla legge n. 3818 del 1886 e, precisamente, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

2.1) "Gestione previdenza" a favore dei soci

La "Gestione previdenza" provvede alla gestione in favore dei soci di un Fondo integrativo delle prestazioni previdenziali fruite per legge.

L'assistenza previdenziale può essere esercitata sia in forma diretta, con la costituzione di appositi Fondi, che indiretta; in quest'ultimo caso attraverso la stipula di polizze con Compagnie assicuratrici di cui la Cooperativa stessa sia contraente, con le modalità fissate nel Regolamento delle prestazioni, per il conseguimento degli scopi sociali.

GALENO Testo attuale	Proposta di modifica
	Ed ancora: - svolgere attività di assistenza sanitaria integrativa in conformità a contratti di lavoro, di accordo e regolamento aziendale, come previsto dalle leggi vigenti, stipulando a tal fine accordi, convenzioni e polizze con imprese autorizzate ai sensi di legge; - svolgere attività di assistenza socio-economica, sia in forma diretta che indiretta, anche stipulando convenzioni con strutture sanitarie, sia pubbliche che private. 2.2)"Gestione assistenza" a favore dei soci: L'attività di assistenza sanitaria La Cooperativa, ad integrazione delle prestazioni assistenziali di cui alla citata Legge n. 3818/1886, offre agli iscritti, in conformità a quanto determinato dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito di specifici Regolamenti, ulteriori prestazioni di carattere non assistenziale in favore dei propri soci e dei loro familiari, in forma mediata attraverso la stipula di contratti con Compagnie assicuratrici, aventi come oggetto l'esercizio della copertura di rischi e tutele in vari rami di assistenza. La Cooperativa potrà operare in diversi aree di rischio. A mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la Cooperativa potrà contrarre polizze assicurative di responsabilità civile professionale. 2.3) La Cooperativa potrà inoltre: - promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici; - organizzare e gestire corsi di formazione e di aggiornamento professionale; - istituire e sviluppare una biblioteca sociale; - offrire borse di studio e favorire l'accesso all'istruzione dei soci e dei loro familiari. Per le attività di cui ai punti 2) la Cooperativa potrà operare anche nei confronti di non soci, sempre nel rispetto della mutualità prevalente

 Testo attuale	Proposta di modifica
ART. 23 - COLLEGIO ARBITRALE La soluzione di ogni controversia, compromettibile per legge, che dovesse sorgere tra i Soci in quanto tali, tra questi e gli organi statutari della Cassa, oppure tra i Soci e la Cassa, sarà rimessa mediante arbitrato irrituale alla decisione di un collegio di tre arbitri amichevoli compositori, da nominarsi dal Presidente dell'Ordine dei Medici di Roma, il quale provvederà entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente. Il Collegio procederà con piena libertà di forma e la sua decisione, da prendersi entro trenta giorni dalla formazione del collegio stesso, sarà definitiva e vincolerà le parti come un loro accordo transattivo.	ART. 23 – FORO CONVENZIONALE La soluzione di ogni controversia che dovesse sorgere tra i Soci in quanto tali, tra questi e gli organi statutari della Cooperativa oppure tra i Soci e la Cooperativa, sarà rimessa alla esclusiva competenza del Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la devoluzione delle controversie a collegi arbitrali.